

ISCRIZIONE ONLINE NELLA BANCA DATI REX

L'export verso Uk è più semplice

Export verso il Regno Unito ulteriormente semplificato. Con la possibilità di acquisire, attraverso una procedura online, l'iscrizione nella banca dati degli esportatori registrati Rex, ossia di quelle imprese che possono autocertificare l'origine preferenziale dei beni, ai fini dell'azzeramento dei dazi al confine Uk. Dal 25 gennaio 2021 è operativo il nuovo «Portale dell'operatore per il Rex», un sistema totalmente informatizzato per ottenere lo status di esportatore registrato, mediante il quale l'impresa può dichiarare, direttamente in fattura o in altro documento che identifichi la merce, l'origine preferenziale dei prodotti. Oltre al Regno Unito, il cui trattato è in vigore dal 1° gennaio 2021, Rex è un sistema di rilascio della prova dell'origine preferenziale dei beni, previsto anche dagli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada, il Giappone e il Vietnam.

Rispetto alla tradizionale procedura di rilascio, articolata su una richiesta scritta dell'operatore e sull'emissione del certificato cartaceo di origine preferenziale da parte delle Dogane, la dichiarazione su fattura da parte dell'esportatore registrato Rex consente vantaggi per le imprese, in termini di tempi e di costi amministrativi. Fortemente semplificata è anche la procedura di iscrizione alla banca dati Rex, a seguito della circolare n. 4/D dell'Agenzia delle dogane del 20 gennaio scorso, la quale prevede che la richiesta di iscrizione possa realizzarsi online e che, se la domanda è correttamente compilata e l'ufficio doganale competente ritiene che il controllo formale abbia dato esito positivo, avviene subito la registrazione dell'impresa.

Non vi sono, dunque, particolari formalità o rallentamenti, poiché di fatto la registrazione avviene sulla base dell'autocertificazione dell'imprenditore. Ovviamente, l'Agenzia delle dogane si riserva di effettuare, in seguito, verifiche circa la corretta determinazione dell'origine preferenziale dei beni, con tutte le rilevanti conseguenze anche in termini di rischi di eventuali responsabilità e sanzioni.

L'accordo post Brexit ha previsto due alternative per la prova dell'origine preferenziale dei beni europei: oltre all'autocertificazione da parte

dell'esportatore iscritto nella banca dati Rex, l'origine preferenziale può essere accordata anche quando l'importatore dichiara di essere a conoscenza dell'origine del prodotto. Al riguardo, l'Agenzia delle dogane con la circolare 30 dicembre 2020, n. 49/D, ha precisato che, per gli operatori europei, l'autocertificazione può essere rilasciata soltanto da soggetti iscritti alla banca dati Rex anche se, in attesa dell'attivazione del nuovo portale per gli operatori Rex (ora realizzata) e dell'acquisizione di ulteriori elementi in fase di ratifica, gli esportatori possono ancora certificare l'origine preferenziale mediante il proprio codice Eori.

Le imprese ancora non registrate nella banca dati Rex sono tenute, pertanto, ad attivarsi il prima possibile per ottenere lo status di «esportatori registrati».

Il nuovo portale di iscrizione al Rex è ancora temporaneamente facoltativo: fino alla seconda metà del 2021, infatti, gli operatori possono continuare a presentare la domanda in modalità cartacea, compilando l'allegato 22-06 del Reg. 2447/2015 e presentando la richiesta all'ufficio doganale competente in relazione all'impresa.

L'intesa con Uk prevede l'azzeramento dei dazi doganali e delle quote di importazione per i prodotti che hanno origine preferenziale Ue. Per le imprese è fondamentale, dunque, analizzare la propria supply chain e considerare ogni componente che contribuisce a formare il prodotto esportato per assicurarsi che il bene rispetti le regole di origine preferenziale previste dal testo dell'accordo e, nello specifico, dagli allegati Orig-1 e Orig-2. Il trattamento agevolato è riconosciuto soltanto alle merci che integrino due distinti presupposti. Da un punto di vista sostanziale, possono beneficiare del dazio zero soltanto i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea o che abbiano subito una lavorazione in territorio Ue considerata idonea ad attribuire l'origine preferenziale ai sensi dell'accordo. Dal punto di vista procedurale, è necessario, inoltre, che il bene esportato sia accompagnato da un'attestazione dell'origine preferenziale, a meno che il valore della spedizione non sia inferiore ai 6 mila euro.

Sara Armella

© Riproduzione riservata



La circolare 4 delle Dogane sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi